Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 13 maggio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1978, n. **170**.

Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

La Commissione inquirente è denominata negli articoli seguenti « la Commissione ».

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non è richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonché per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.

L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.

Art. 3.

Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che all'autorità prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

La Commissione dà inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio.

Art. 4.

La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione.

Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi.

Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le commissioni di inchiesta.

Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 90 della Costituzione non può essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

La Commissione può delegare ad uno o più commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla libertà personale.

Art. 5.

Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Non è consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'art. 45, numeri 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione può tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunità.

Art. 6.

La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e può provvedere altresì alla pubblicità dei propri lavori, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati.

E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa. A tale seduta è ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

Art. 7.

I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

Nei casi di necessità e di urgenza l'ufficio di presidenza può adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione.

Se i provvedimenti adottati dall'ufficio di presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati.

Art. 8.

L'autorità giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta comune è in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci.

Se la Commissione ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria competenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati. Questi richiede all'autorità giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune.

Art. 9.

Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati. E' altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.

Art. 11.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1° gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **171**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna di Fatima, in Meda.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna di Fatima, in frazione Polo del comune di Meda (Milano)

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **172**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Anna, in Monopoli.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monopoli 25 marzo 1974, integrato con due dichiarazioni datate 12 aprile 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Anna, in Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **173**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Misano Adriatico.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini 1° settembre 1976, integrato con dichiarazione 15 dicembre dello stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in località Villaggio Argentina del comune di Misano Adriatico (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **174**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Maria della Cattolica dei Greci, in Reggio Calabria.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Maria della Cattolica dei Greci, in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 233

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta sugli spettacoli e tributi connessi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1968, che approva la convenzione stipulata con la Società predetta in data 28 dicembre 1967, per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e tributi connessi, nonchè di altri servizi accessori, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1973, con il quale è stato approvato l'atto del 21 maggio 1973 che, a modifica dell'art. 2, lettera *a*), della surrichiamata convenzione, ha fissato la nuova misura delle percentuali d'aggio spettanti alla S.I.A.E. per l'espletamento dei servizi sopra indicati, nonchè il successivo decreto ministeriale 3 aprile 1975 di approvazione dell'atto modificativo della medesima convenzione del 28 dicembre 1967, stipulato il 6 marzo 1975;

Ravvisata l'opportunità di affidare ancora alla Società italiana degli autori ed editori, per il periodo di un decennio, dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1987, i servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata l'allegata convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 1977 dal Ministro delle finanze e dal rappresentante della Società italiana degli autori ed editori, con la quale, per il periodo di un decennio, dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1987, è affidato alla Società stessa il mandato:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi di mora, nonchè della eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora nonchè dell'eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere di pubblico dominio, degli eventuali interessi di mora, nonchè dell'eventuale soprattassa di tardivo pagamento.

Per le manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973 viene inoltre conferito alla Società italiana degli autori ed editori:

1) il mandato di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, dell'IGE, dell'imposta di bollo, del diritto addizionale e dell'addizionale ai diritti erariali eventualmente dovuti a stralcio;

2) l'incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l'attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio sui diritti erariali;

3) l'incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l'attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio, sull'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici.

La convenzione in data 30 dicembre 1977 fa parte integrante del presente decreto.

La spesa necessaria per l'esecuzione del presente decreto graverà sul cap. 3854 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1978 e sui corrispondenti capitoli del bilancio stesso per gli esercizi successivi.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 15

CONVENZIONE

Art. 1.

In conformità alla previsione di cui al primo comma dello art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972, è affidato alla Società italiana degli autori ed editori il mandato:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi di mora, nonchè della eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora, nonchè dell'eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere di pubblico dominio, degli eventuali interessi di mora, nonchè dell'eventuale soprattassa di tardivo pagamento.

Per le manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973 viene inoltre conferito alla Società italiana degli autori ed editori:

1) il mandato di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, dell'IGE, dell'imposta di bollo, del diritto addizionale e dell'addizionale ai diritti erariali eventualmente dovuti a stralcio;

2) l'incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l'attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio sui diritti erariali;

3) l'incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l'attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio, sull'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici.

La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, con esclusione soltanto dei servizi che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 della legge regionale siciliana 25 febbraio 1957, n. 20, con le limitazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 in data 13 aprile 1957, l'assessorato delle finanze della regione stessa ha ritenuto di disciplinare in modo autonomo.

La convenzione stessa scadrà il 31 dicembre 1987.

Art. 2.

A titolo di compenso per l'espletamento del mandato di cui all'articolo precedente, la Società italiana degli autori ed editori ha diritto:

a) all'aggio del 9 % (nove per cento) sulle riscossioni di cui all'art. 1, al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ai sensi di legge ed al netto, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, della detrazione forfettaria dei due terzi;

b) all'aggio del 3 % (tre per cento) sugli importi liquidati e versati agli aventi diritto per abbuoni contestuali o ritardati;

c) all'aggio del 6 % (sei per cento) sugli importi accertati, liquidati e segnalati agli uffici del registro ai fini della riscossione coattiva;

d) all'aggio dell'1 % (uno per cento) per le operazioni di cui al punto 2) dell'art. 1, secondo comma, da commisurare ai diritti erariali lordi liquidati a favore dei comuni da parte dell'amministrazione finanziaria;

e) all'aggio dell'1,50 % (uno virgola cinquanta per cento) per le operazioni di cui al punto 3) dell'art. 1, secondo comma, commisurato alla quota d'imposta lorda liquidata a favore dei comuni da parte dell'amministrazione finanziaria;

f) all'aggio del 9% (nove per cento) sulle riscossioni di cui al punto 1) del secondo comma dell'articolo precedente, escluse le pene pecuniarie, che, in dipendenza di accertamenti contravvenzionali provocati dagli agenti della Società italiana degli autori ed editori venissero effettuate a stralcio dagli uffici del registro e che dagli uffici stessi dovranno essere riversati alla Società.

Alla S.I.A.E. non spetta la percentuale d'aggio di cui alla lettera *a*) sulle riscossioni effettuate a stralcio per addizionale ai diritti erariali e diritto addizionale, nonché per le riscossioni dei diritti demaniali sulle pubbliche esecuzioni di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni di pubblico dominio per le quali le spese di accertamento, liquidazione e riscossione vengono determinate forfettariamente dalla Società medesima nella stessa misura delle provvigioni trattenute nei confronti dei propri iscritti per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

La Società è autorizzata a trattenere gli aggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), del presente articolo all'atto di ciascun versamento in tesoreria. Il compenso di cui alla lettera *e*), sarà pagato con mandato diretto, emesso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma, intestato alla Società italiana degli autori ed editori nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei prospetti di riparto.

Le percentuali di cui sopra sono comprensive di tutte indistintamente le spese occorrenti per l'esecuzione del mandato nei confronti dello Stato e dei comuni, nessuna esclusa ed eccettuata.

Art. 3.

I compensi di cui all'art. 2 saranno sottoposti a revisione qualora il loro ammontare complessivo risulti inferiore a quello degli elementi di costo dei servizi erariali maggiorato del 4% oppure superiore allo stesso ammontare del costo maggiorato dell'8 per cento.

La revisione dei compensi, cui si provvederà con decreto del Ministro delle finanze, avrà effetto dall'inizio dell'anno in cui risulta verificata la suddetta circostanza.

All'uopo la Società si obbliga a tenere, per i servizi erariali, una contabilità separata da quella concernente le altre gestioni della S.I.A.E.

Art. 4.

L'accertamento, la liquidazione e la riscossione di cui al primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e al secondo comma, punto 1), dell'art. 1, devono essere effettuate in conformità delle disposizioni di legge regolatrici le singole materie e secondo le istruzioni che l'amministrazione finanziaria riterrà di impartire.

Art. 5.

Nei casi di violazione, non costituenti reato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la Società italiana degli autori ed editori, per il tramite delle proprie sedi regionali, deve trasmettere alla intendenza di finanza competente, entro i venti giorni successivi a quello della constatazione della trasgressione, il relativo verbale.

Qualora si verifichi il mancato pagamento del tributo per l'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'inoltro degli atti all'ufficio del registro deve essere effettuato dalla Società per il tramite dell'intendenza di finanza competente alla quale va trasmesso anche il verbale compilato « d'ufficio » per far constare tale mancato pagamento, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria prevista dalla legge.

Art. 6.

La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un elenco completo dei comuni nei quali ha un proprio rappresentante, con le indicazioni del suo nome, cognome e indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso.

Art. 7.

Entro il 20 febbraio di ciascun anno, la Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alle intendenze di finanza competenti per territorio, con le modalità che saranno determinate dal Ministero delle finanze, di concerto con la Società:

a) un prospetto in triplice esemplare, debitamente firmato dal rappresentante della Società, contenente le indicazioni, per ciascun comune della provincia, delle somme introitate nell'anno precedente per diritti erariali a stralcio da devolversi ai comuni ai sensi di legge;

b) un riepilogo per provincia del riparto stesso. Copia di tali riepiloghi deve essere trasmessa anche alla ragioneria centrale ed alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Società italiana degli autori ed editori, sempre entro il predetto termine del 20 febbraio di ciascun anno, trasmetterà all'intendenza di finanza competente per territorio un prospetto delle riscossioni a stralcio per diritti erariali effettuate nella provincia nell'anno precedente ed un prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati alla tesoreria di Roma.

Inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno dovrà essere rimesso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite il servizio permanente per il controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E., un prospetto riepilogativo, in triplice esemplare indicante:

a) l'ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nell'esercizio precedente;

b) l'ammontare degli aggi liquidati;

c) l'importo delle somme versate in tesoreria;

d) l'importo delle somme da liquidarsi a stralcio complessivamente ai comuni;

e) gli eventuali conguagli da eseguire per le singole voci del nuovo esercizio.

A tale prospetto dovrà allegarsi un elenco delle quietanze rilasciate dalla tesoreria per le somme versate, con apposto il visto di presa visione delle quietanze stesse del servizio sopra richiamato.

Art. 8.

Le somme che la Società italiana degli autori ed editori incassa mensilmente per conto dello Stato devono essere versate alla tesoreria provinciale di Roma, entro il giorno venticinque del mese successivo a quello dell'incasso, al netto degli aggi di cui all'art. 2 della presente convenzione, con imputazione ai capitoli di bilancio dell'entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario dall'amministrazione.

In caso di ritardo del versamento allo Stato degli incassi mensili, la Società è tenuta a corrispondere all'erario gli interessi di mora dell'otto per cento annuo.

Il versamento dei diritti demaniali sulle esecuzioni, radiodiffusioni e teletrasmissioni di opere di pubblico dominio, quando queste riguardino spettacoli o trattenimenti di competenza della sezione musica della Società italiana degli autori ed editori ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore (brani staccati di opere liriche, di operette o riviste, di oratori o di opere analoghe, brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compreso il testo letterario composto in musica, le opere registrate su dischi di grammofono e ogni altra opera riprodotta con mezzi fonomeccanici), sarà effettuato entro il semestre successivo a quello in cui sono state eseguite le singole riscossioni.

Per le radiodiffusioni e teletrasmissioni, la determinazione della quota parte dei diritti demaniali di competenza dello Stato e di quelli di competenza della regione siciliana, sarà effettuata in via provvisoria con le percentuali rispettivamente attribuite nell'anno precedente, salvo conguaglio a chiusura del bilancio annuale R.A.I. allorchè dalla stessa saranno forniti i dati contabili indispensabili alla determinazione di dette quote.

Art. 9.

Per le riscossioni che vengono effettuate in base a distinta d'incasso, la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a conservare le figlie delle dette distinte, raggruppate per mese di incasso, fino a che non saranno state verificate dagli uffici ispettivi di cui al successivo art. 14.

Art. 10.

Il servizio di predisposizione per il riparto ai comuni dei dati contabili di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 1 della presente convenzione verrà eseguito dalla Società italiana degli autori ed editori sulla base dei borderò di incasso settimanale e relativi rendiconti riepilogativi settimanali per provincia e zona, riportanti il carico lordo settimanali degli incassi lordi e della corrispondente imposta unica di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, parzialmente sostituito dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

La Società non è responsabile delle eventuali inesattezze dei dati riportati sui borderò e relativi rendiconti.

Art. 11.

Entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei documenti relativi ai concorsi effettuati ogni mese, la Società provvederà alle operazioni di riparto ed alla consegna, in triplice copia, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei relativi prospetti di riparto, debitamente firmati dal rappresentante legale della Società.

I documenti relativi ai concorsi svolti in ogni mese dovranno pervenire alla Società in un'unica rimessa, da parte della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 12.

Sui prospetti di riparto di cui all'articolo precedente sarà indicato:

a) l'importo lordo complessivo dell'imposta unica riscossa (intero gettito del tributo);

b) l'importo dei 18/25, distinto per comune, da detrarre a favore dei comuni sulla quota dell'imposta spettante alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indiritte sugli affari, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (18 % dell'intero gettito del tributo);

c) l'importo dei rimanenti 7/25, distinto per provincia della quota spettante alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 1379 (7 % dell'intero gettito del tributo). Tale importo servirà come base per la determinazione dell'ammontare di imposta unica da attribuire ad alcune regioni, in sostituzione dell'imposta generale sull'entrata già gravante sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Art. 13.

La Società italiana degli autori ed editori conserverà per il periodo di un anno i borderò settimanali ed i corrispondenti rendiconti riepilogativi in base ai quali ha eseguito le operazioni di riparto ai comuni dell'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici; trascorso il detto periodo, decorrente

dalla data di consegna al Ministero dei singoli prospetti mensili di riparto, i documenti stessi potranno essere inviati al macero da parte della Società senza alcuna speciale autorizzazione.

Art. 14.

Per il regolare svolgimento del servizio di controllo relativo all'accertamento, alla liquidazione, riscossione e riparto dei tributi di cui all'art. 1, da espletarsi dal servizio permanente per il controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E., la Società deve tenere a disposizione dell'ufficio predetto tutte le contabilità relative ai servizi previsti dalla presente convenzione, nonché i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le originali quietanze di tesoreria relativa ai versamenti effettuati.

Art 15.

Il dirigente del servizio permanente per il controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E., i dirigenti degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché il dipendente personale di ispezione da loro incaricato sono autorizzati ad accedere presso le agenzie della Società italiana degli autori ed editori per eseguire le verifiche contabili e i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi, sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni ed ai versamenti di competenza erariale. Il dirigente del servizio di controllo predetto, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla direzione generale della Società italiana degli autori ed editori dell'esito delle verifiche medesime.

Art. 16.

La Società italiana degli autori ed editori è responsabile verso lo Stato dei tributi indicati nell'art. 1 che dovrebbe incassare sugli spettacoli e le altre attività elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, nei casi in cui non provveda a trasmettere all'intendenza di finanza il verbale di accertamento redatto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità di legge (articoli 1703 e seguenti del codice civile).

Art. 17.

Il mandato di cui alla presente convenzione è affidato alla Società italiana degli autori ed editori nel precipuo interesse dell'amministrazione mandante.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sarà sottoposta ad approvazione e registrata.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro delle finanze
PANDOLFI

Il presidente della Società italiana degli autori ed editori
BOMPIANI

Registrato al 1° Ufficio del registro atti privati di Roma al n. 6409-E mod. 71/M — Esatte L. 5000.

(3777)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia, Rimini e Ravenna.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 15, lettera *a*), della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, il quale fa divieto di pescare in zone e tempi vietati dal regolamento, nonché di detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

Visto l'art. 111 del regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi o a mano da terra;

Visto l'art. 32 della legge innanzi citata, il quale attribuisce al Ministero della marina mercantile, sentita la commissione centrale per la pesca marittima, il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Considerato che la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nella seduta del 2 giugno 1977 ha espresso parere favorevole alla modifica delle norme regolamentari in vigore, allo scopo di consentire la pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia, Rimini, Ravenna nei periodi e con le modalità contenute nello studio *ad hoc* effettuato, su richiesta del Ministero, dal laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona;

Considerato, altresì, che le finalità di favorire nelle indicate zone dell'Adriatico le specie ittiche di normale cattura della pesca a strascico possono essere meglio perseguite demandando ai competenti compartimenti marittimi di regolare con ordinanze le zone, i tempi ed i modi dell'esercizio della pesca in parola nelle acque di giurisdizione, sulla base delle precise condizioni tecnico-scientifiche dettate dal laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, nonché previo assenso ministeriale in merito all'articolazione delle singole ordinanze;

Decreta:

Nei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia, Rimini e Ravenna è autorizzata la pesca a strascico entro le tre miglia ai natanti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e di potenza motrice non superiore a 100 Hp.

I capi dei compartimenti marittimi interessati dovranno regolare con apposita ordinanza tutte le altre particolarità concernenti le zone, i tempi ed i modi di esercizio della pesca in esame, sentito il laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona e previo assenso di merito del Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1978
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 181

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a., in Gallarate.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per le importazioni di due partite di satin greggio di cotone e una partita di tessuto misto fiocco e cotone di origine e provenienza Taiwan la ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate ha effettuato tre pagamenti anticipati di $ 46.000, $ 43.425 e $ 105.000 di cui ai modelli *B*-Import n. 4162499, n. 4162568 e n. 4162570 rilasciati dal Credito varesino di Gallarate in data rispettivamente, 22 maggio 1974, 20 giugno 1974, 20 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Genova rispettivamente il 23 luglio 1974, il 9 agosto 1974 e il 9 agosto 1974 con un ritardo, quindi, rispettivamente di giorni 32, 20 e 20 sulle scadenze degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 871343 del 17 maggio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le importazioni delle merci suindicate sono avvenute oltre i termini consentiti a causa dell'asserita indisponibilità da parte della ditta dei mezzi richiesti per l'effettuazione dei depositi vincolati infruttiferi 50% prescritti dal decreto ministeriale 2 maggio 1974; che tale motivazione riveste carattere esclusivamente commericale e, pertanto, non può esimere dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte delle predette notifiche bancarie;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 15 aprile 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità delle ritardate importazioni alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate, mediante fidejussione del Credito varesino di Gallarate, nella misura del 5% dell'importo complessivo di $ 194.425 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3763)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca - Castrovillari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca - Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca - Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria - Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria - Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria - Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3794)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.O.E. - Cooperativa operai edili - Società cooperativa a r.l. », in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1976, con il quale i dottori Domenico Roberto Mele, Riccardo Pescini e Virgilio Moruzzi sono stati nominati liquidatori della società cooperativa « C.O.E. - Cooperativa operai edili - Società cooperativa a r.l. », con sede in Bologna, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, in sostituzione dei signori Pometti Giuseppe, Rizzuti Francesco e Venturelli Emilio;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1977, con cui il dott. Cesare Brini è stato nominato liquidatore in sostituzione del dott. Riccardo Pescini, dimissionario;

Viste le lettere dei predetti liquidatori in data 7 luglio, 29 luglio e 5 dicembre 1977 da cui si rileva l'assoluta inesistenza di attività per far fronte alle passività, sicché gli stessi — rassegnando le proprie dimissioni dall'incarico — hanno chiesto la trasformazione della liquidazione ordinaria in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa « C.O.E. - Cooperativa operai edili - Società cooperativa a r.l. », con sede in Bologna, costituita per rogito dott. Pojano in data 17 febbraio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Casale ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3818)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977, 20 maggio 1977, 16 luglio 1977, 26 ottobre 1977 e 31 gennaio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3866)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti, decisioni e raccomandazioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 705/78 del consiglio, del 4 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 706/78 del consiglio, del 4 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 707/78 del consiglio, del 4 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2682/72 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Regolamento (CEE) n. 708/78 del consiglio, del 4 aprile 1978, che stabilisce l'elenco delle regioni nelle quali l'aiuto alla produzione di luppolo e concesso, a decorrere dal raccolto 1978, unicamente alle associazioni di produttori riconosciute.

Regolamento (CEE) n. 709/78 del consiglio, del 4 aprile 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 per quanto concerne le restituzioni all'esportazione per i cereali e il riso, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 710/78 della commissione, del 7 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 711/78 della commissione, del 7 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 712/78 della commissione, del 7 aprile 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 713/78 della commissione, del 7 aprile 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Raccomandazione n. 714/78/CECA della commissione, del 6 aprile 1978, che sospende i dazi antidumping provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici originari del Giappone.

Decisione n. 715/78/CECA della commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Regolamento (CEE) n. 716/78 della commissione, del 7 aprile 1978, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di calzature.

Regolamento (CEE) n. 717/78 della commissione, del 7 aprile 1978, relativo alla vendita, a fini di esportazione, di olio di oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 718/78 della commissione, del 7 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i Paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 719/78 della commissione, del 7 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 94 *dell'8 aprile* 1978.

(90/C)

Regolamento (CEE) n. 720/78 della commissione, del 6 aprile 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 97 *del* 10 *aprile* 1978.

(91/C)

Regolamento (CEE) n. 721/78 della commissione, del 10 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 722/78 della commissione, del 10 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 723/78 della commissione, del 10 aprile 1978, relativo ad azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 724/78 della commissione, del 10 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 679/77 e fissa i coefficienti applicabili per l'esercizio finanziario 1978.

Regolamento (CEE) n. 725/78 della commissione, del 7 aprile 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 726/78 della commissione, del 7 aprile 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 727/78 della commissione, del 10 aprile 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originali della Spagna, della Grecia e della Romania.

Pubblicati nel n. L 98 *dell'11 aprile* 1978.

(92/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. Aggiunta di una nuova zona umida alla lista delle zone umide italiane.

A seguito del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1977 (pag. 3448) concernente l'entrata in vigore della « Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici » firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, si informa che, ai sensi dell'art. 2, par. 5, della convenzione stessa (resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976) è stata notificata all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), con sede in Morges, l'aggiunta alla lista della diciannove zone umide già designate dall'Italia, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, della seguente zona umida:

Nome della località	Regione	Provincia	Comune	Sup. Ha
20) Valle Cavanata	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Grado	243

(3598)

Entrata in vigore dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia adottato a Parigi il 18 novembre 1974.

Il 3 febbraio 1978, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 883 del 7 novembre 1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 7 dicembre 1977, è stato notificato al Governo belga, ai sensi dell'art. 67, comma terzo, dell'accordo relativo al programma internazionale per l'energia, adottato a Parigi il 18 novembre 1974, che da parte italiana sono state ultimate le procedure costituzionali che consentono l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

L'accordo è entrato in vigore per l'Italia, il 13 febbraio 1978.

(3599)

Entrata in vigore dell'accordo culturale tra Italia e Giordania, firmato ad Amman il 26 ottobre 1975

Il 18 gennaio 1978 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste dall'art. 13 per l'entrata in vigore dell'accordo culturale tra Italia e Giordania, firmato ad Amman il 26 ottobre 1975.

In conformità dell'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 1978.

(3770)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 9 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 9 maggio 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,350
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,750
» 5 % (Beni esteri)	96,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87 —
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	80,900
» 6 % » » 1971-86	77,675
» 6 % » » 1972-87	75,550
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	89,375
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,150
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,675
» » » » 1-10-1979	101,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,125
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,125
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,150
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,575
» » » 10 % 1- 1-1981	94,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	870,65
Dollaro canadese	774,45
Franco svizzero	439,60
Corona danese	152,94
Corona norvegese	159,93
Corona svedese	187,42
Fiorino olandese	388,74
Franco belga	26,693
Franco francese	187,24
Lira sterlina	1577,275
Marco germanico	415,012
Scellino austriaco	57,704
Escudo portoghese	19,225
Peseta spagnola	10,725
Yen giapponese	3,864

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 10 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	869,50	869,50	869,60	869,50	869,50	869,50	869,60	860,50	869,50	869,50
Dollaro canadese	775,50	775,50	776 —	775,50	775,60	775,50	775,60	775,50	775,50	765,50
Franco svizzero	441,25	441,25	441,30	441,25	441,35	441,25	441,20	441,25	441,25	441,25
Corona danese	153,05	153,05	153,05	153,05	153 —	153,05	153,08	153,05	153,05	153 —
Corona norvegese	159,94	159,94	159,90	159,94	159,80	159,94	159,885	159,94	159,94	159,90
Corona svedese	187,30	187,30	187,40	187,30	187,30	187,30	187,33	187,30	187,30	187,30
Fiorino olandese	388,59	388,59	388,70	388,59	388,60	388,50	388,50	388,59	388,59	388,55
Franco belga	26,692	26,692	26,70	26,692	26,70	26,69	26,708	26,692	26,692	26,69
Franco francese	187,63	187,63	187,75	187,63	187,60	187,63	187,61	187,63	187,63	187,60
Lira sterlina	1579,40	1579,40	1579,50	1579,40	1578,90	1579,50	1578,95	1579,40	1579,40	1579,40
Marco germanico	415,71	415,71	415,75	415,71	415,65	415,71	415,46	415,71	415,71	415,70
Scellino austriaco	57,77	57,77	57,75	57,77	57,77	57,77	58.80	57,77	57,77	57,75
Escudo portoghese	19,25	19,25	19,25	19,25	19,30	19,25	19,20	19,25	19,25	19,25
Peseta spagnola	10,731	10,731	10,73	10,731	10,30	10,73	10,736	10,731	10,731	10,73
Yen giapponese	3,863	3,863	3,87	3,863	3,86	3,86	3,862	3,863	3,863	3,86

Media dei titoli del 10 maggio 1978

Titolo	
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	—
» 5% (Ricostruzione)	—
» 5% (Città di Trieste)	—
» 5% (Beni esteri)	—
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50% » » 1968-83	—
» 5,50% » » 1969-84	—
» 6% » » 1970-85	—
» 6% » » 1971-86	—
» 6% » » 1972-87	—
» 9% » » 1975-90	—
» 9% » » 1976-91	—
» 10% » » 1977-92	—
Redimibile 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	—
» » » 5,50% 1979	—
» » » Ind. 1- 7-1979	—
» » » » 1-10-1979	—
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1979	—
» » Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss.	—
» » » 9% - 1-10-1979 II emiss.	—
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	—
» » Pol. 9% 1- 1-1980	—
» » » 10% 1- 1-1981	—
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	—
» » Pol. 12% 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1978

Valuta	
Dollaro USA	869,55
Dollaro canadese	775,55
Franco svizzero	441,225
Corona danese	153,065
Corona norvegese	159,912
Corona svedese	187,315
Fiorino olandese	388,545
Franco belga	26,70
Franco francese	187,62
Lira sterlina	1579,175
Marco germanico	415,585
Scellino austriaco	57,785
Escudo portoghese	19,225
Peseta spagnola	10,733
Yen giapponese	3,862

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 20 aprile 1978, la Cassa rurale ed artigiana « SS. Immacolata » di Belpasso (Catania), con sede in Belpasso, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3769)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che uno dei punzoni è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Firenze:

356-FI: Fallaci Antonio, in Firenze, via M. Calderara, 21.

(3813)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 30 marzo 1978. Attuazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44. Concessione di finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, alla S.p.a. Montedison.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda della S.p.a. Montedison in data 19 gennaio 1978, pervenuta agli uffici di segreteria il 20 gennaio 1978 con prot. n. 3/778 intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di lire 98 miliardi per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, impegnate nei lavori di investimento e di manutenzione per conto della società istante, delle retribuzioni relative, rispettivamente, al periodo gennaio-febbraio 1978 e ottobre 1977-febbraio 1978;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Vista la nota in data 28 gennaio 1978 della Banca nazionale del lavoro che si dichiara disponibile alla concessione di tale finanziamento alle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44;

Esaminata la documentazione giustificativa e gli atti della istruttoria esperita dal gruppo di lavoro istituito presso la segreteria del Comitato, dai quali risulta che i crediti scaduti e non scaduti ma che matureranno entro il 31 dicembre 1978, vantati dalla società richiedente nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche, per il cui incasso dovrà essere rilasciato mandato irrevocabile alla banca finanziatrice, possono essere ammessi per L. 77.799.873.286 e che gli importi delle retribuzioni relative ai periodi sopra indicati ascendono a lire 65.501.649.000 per i lavoratori dipendenti dalla società ed a L. 12.298.224.286 per i lavoratori delle imprese appaltatrici, e quindi in complesso a L. 77.799.873.286;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla società Montedison, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, è determinato in L. 77.799.873.286, comprensive di lire 5.862.209.535, per retribuzioni dovute a dipendenti di imprese appaltatrici ancora da certificare da parte dei competenti uffici provinciali del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinchè gli ispettorati provinciali, nel cui territorio sono ubicate le aziende della società istante, provvedano a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa.

Dell'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro ed all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3545)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Parma

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1978, n. 563 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1638/1613 nella seduta dell'11 aprile 1978) sono state approvate alcune varianti parziali adottate dal comune di Parma con deliberazioni consiliari 29 maggio 1974, n. 578, 26 luglio 1974, n. 800, 31 gennaio 1975, n. 142, 13 marzo 1975, n. 391 e 30 aprile 1975, n. 713.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3557)

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1978, n. 564 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1639/1614 nella seduta dell'11 aprile 1978) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Parma, adottata con deliberazione consiliare 29 aprile 1977, n. 387.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3558)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pontenure

Con deliberazione della giunta regionale 21 febbraio 1978, n. 490 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1483/1461 nella seduta del 3 aprile 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Pontenure (Piacenza), adottata dal consiglio comunale con deliberazione 16 dicembre 1976, n. 80.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3555)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e nomina di un componente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 805 in data 25 febbraio 1978 con la quale il presidente della corte di Caltanissetta nell'informare che il dott. Gaetano Costa componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione propone la sostituzione del dott. Gaetano Costa, con il dott. Antonino Pierantoni, già componente supplente, nonchè la nomina del dott. Filippo Sicari a componente supplente;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonino Pierantoni, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello.

Il dott. Filippo Sicari, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello.

Roma, addì 17 marzo 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(3773)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine previsto per l'esame dei progetti da parte della commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del Rione Terra di Pozzuoli.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1978, n. 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1978, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 100, viene prorogato di 180 giorni, con scadenza il 27 settembre 1978, il termine previsto dal decreto ministeriale 14 ottobre 1977, n. 6513, entro il quale si doveva procedere all'esame dei progetti da parte della commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del Rione Terra di Pozzuoli.

(3774)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio

Si informa che con decreto 10 febbraio 1978, n. 1/San/Vet/SO, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio:

1) consorzio veterinario di Tirano, Lovero, Sernio, Villa di Tirano;

2) consorzio veterinario di Ardenno, Forcola, Buglio, Valmasino.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 luglio 1978 presso l'ufficio veterinario provinciale, via Stelvio, 35, Sondrio, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(3718)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico direttore del dispensario antivenereo vacante nel comune di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11760 del 13 settembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico direttore del dispensario antivenereo vacante nel comune di Caltanissetta al 30 novembre 1971;

Vista la delibera n. 44 del 31 luglio 1976 dell'amministrazione comunale di Caltanissetta con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 4516 del 14 aprile 1973, con cui si è provveduto all'ammissione al concorso di cui sopra dei candidati;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento di un posto di medico direttore del dispensario antivenereo vacante nel comune di Caltanissetta e di cui in premessa:

1) Terrasi Vincenzo . . . . . punti 122,80 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 21 aprile 1978

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11760 del 13 settembre 1972, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico direttore del dispensario antivenereo vacante nel comune di Caltanissetta al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Decreta:

Il dott. Terrasi Vincenzo, nato a Palermo il 21 ottobre 1933, unico candidato idoneo, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa per il conferimento di un posto di medico direttore del dispensario antivenereo vacante nel comune di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 21 aprile 1978

Il medico provinciale: SCHILLACI

(3719)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Ancona

Il medico provinciale rende noto che con decreto 14 aprile 1978, n. 2324, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione in provincia di Ancona.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale entro le ore 12 del 31 agosto 1978.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli ordini dei farmacisti, le prefetture e gli uffici dei medici provinciali.

(3783)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(1685/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della seconda divisione medica;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(1695/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(1696/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della sezione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di farmacista collaboratore (presso la farmacia esterna).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (direzione amministrativa) dell'ente in Pesaro.

(1692/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ANCONA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro-maxillo-facciale.

E' riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro-maxillo-facciale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1693/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ed un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(1694/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di aiuto di oncologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(1686/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di aiuto O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(1687/S)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario analista;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(1691/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI BIANCAVILLA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Biancavilla (Catania).

(1689/S)

OSPEDALE « VIARANA » DI BESANA BRIANZA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Besana Brianza (Milano).

(1690/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(1688/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781310)